



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 349 del 17/12/2019

OGGETTO: L. 218/2003 - REGOLAMENTO EUROPEO 1071/2009 - L.R. 30/1998 - R.R. 3/2009. R.R. 2/2015. IMPRESA "UNO X DUE SRL" CON SEDE A SAN FELICE SUL PANARO (MO), IN VIA VILLETTA N. 267/A. REVOCA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE N. 31/2016. .

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

La L. 11 agosto 2003 n. 218 e s.m.i. disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

Il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I Decreti Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11551 dell'11.05.2012 e prot. n. 12374 del 23.05.2012 specificano nel dettaglio le norme che disciplinano le attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

La L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 capo I-bis disciplina il noleggio di autobus con conducente.

La L.R. n. 29/2007 ha disposto il trasferimento delle funzioni inerenti il rilascio delle licenze per l'attività di noleggio di autobus con conducente dalle Amministrazioni Comunali alle Amministrazioni Provinciali e modificato la L.R. n. 30/1998.

Il Regolamento Regionale 28 dicembre 2009 n. 3, parzialmente modificato dal Regolamento Regionale 30.10.2015 n. 2, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel Capo I-bis della L.R. n. 30/1998.

In data 3/02/2016 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente con determinazione dirigenziale n. 31.

Con nota prot. n. 5138 del 18/02/2019 la scrivente Amministrazione

- richiedeva le carte di circolazione degli autobus utilizzati dall'impresa, riportanti la data dell'ultima revisione effettuate;

- comunicava che ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 232, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento Euro Zero

- informava che gli autobus euro zero in disponibilità dell'impresa sarebbero stati accantonati d'ufficio con conseguente aggiornamento del parco veicolare;

Non ricevendo alcuna comunicazione, con nota prot. n. 28080 del 30/08/2019, si sollecitava l'invio delle carte di circolazione degli autobus utilizzati dall'impresa, riportanti la data dell'ultima revisione effettuate.

Nella nota prot. n. 28080 del 30/08/2019 sopraccitata, si richiedeva altresì, a seguito di un ulteriore esame della documentazione presente a fascicolo:

1. idonea documentazione di conferma della validità del contratto a suo tempo stipulato, per dimostrare la

permanenza del requisito dell'idoneità professionale previsto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del Regolamento Europeo n. 1071/2009 con il gestore dei trasporti, sig. Telesca Antonio, che aveva a suo tempo stipulato con l'Impresa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa il 20/06/2017;

2. l'attestazione di vigenza del contratto di fidejussione, a dimostrazione della permanenza del requisito della capacità finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del regolamento Europeo n. 1071/2009, in quanto il contratto stipulato con la Società finanziaria Mithras, valido fino al 10/02/2019, non risulta rinnovato con idonea fidejussione bancaria/assicurativa o, in alternativa, con dichiarazione rilasciata da un revisore contabile.

La ditta 'UNOXDUE SRL' in data 24/09/2019, assunta agli atti provinciali con prot. n. 30642, inviava alla scrivente la richiesta di una proroga di giorni 15 per poter inviare la documentazione richiesta.

Non ricevendo nulla, in data 7/11/2019, la scrivente Amministrazione inviava un preavviso di revoca dell'autorizzazione provinciale con prot. n. 35555, dando ulteriori quindici giorni alla Ditta per provvedere all'adeguamento dei requisiti di legge mancanti.

Non ricevendo nemmeno in questo caso risposta, in data 10/12 u.s. la referente amministrativa dell'ufficio telefonava al sig. Fascioli, dello studio RAMI, il cui contatto era stato fornito dalla ditta stessa, dando come ultimo termine venerdì 13 dicembre u.s.; alla telefonata seguiva una email con il collegamento al link della pagina istituzionale dell'Ente e il dettaglio della modulistica da utilizzare.

Alla data odierna l'Impresa "UNOXDUE SRL" non ha provveduto in alcun modo a dimostrare quanto richiesto con la citata nota prot. n. 35555 del 7/11/2019, né ha presentato memorie scritte e/o chiesto formalmente di essere convocata in contraddittorio.

Considerato che:

1. Il Regolamento Regionale 28.12.2009 n. 3, parzialmente modificato dal Regolamento Regionale 30.10.2015 n. 2, all'art. 2 comma 1-bis, dispone che la Provincia debba effettuare con cadenza annuale un controllo a campione degli autobus utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, ai fini della verifica della validità della revisione.
2. l'art. 7 del Regolamento Europeo 1071/2009 dispone che *"un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9000 Euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5000 Euro per ogni veicolo supplementare utilizzato"* pertanto il requisito di capacità finanziaria deve essere dimostrato ogni anno senza alcuna soluzione di continuità.
3. l'art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo 1071/2009 dispone che *"L'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e d) e che:*
 - a) *diriga effettivamente le attività di trasporto dell'Impresa;*
 - b) *abbia un vero legame con l'impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l'amministratore, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona;*
 - c) *sia residente nella Comunità"*

l'art. 4 del D.D. MIT n. 291 del 25/11/2011 dispone che:

1. comma 1: *"I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:*
 2. a) *amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;*
 3. b) *socio illimitatamente responsabile per le società di persone;*
 4. c) *titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;*
 5. d) *persona, legata da un rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite."*
6. comma 2: *"In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo*

richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse”.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario P.O. del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) Di revocare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 1071/2009, l'autorizzazione n. 31 del 3/02/2016, rilasciata alla ditta “UNO X DUE SRL” con sede a San Felice sul Panaro (MO), in Via Villetta n. 267/A, in quanto l'Impresa non ha dimostrato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettere c (capacità finanziaria) e d (idoneità professionale) del citato Regolamento Europeo 1071/2009.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto alla Motorizzazione Civile di Modena, alla Polizia Stradale di Modena, all'Ufficio del Registro delle Imprese e all'Ufficio Albo Artigiani della Camera di Commercio di Modena.
- 3) Di informare che l'impresa verrà cancellata dal registro regionale delle imprese di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali gestite e aggiornate dalla Provincia.
- 4) Di informare che, il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
- 5) di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)